

Modifica del

Il Consiglio nazionale,

visto l'articolo 8^{bis} della legge sui rapporti fra i Consigli¹;

visto il rapporto dell'Ufficio del 26 agosto 1999²,

decreta:

I

Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 1990³ è modificato come segue:

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹ Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un primo e un secondo vicepresidente, quattro scrutatori e quattro scrutatori supplenti.

² Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti appena il Consiglio è costituito e, negli anni legislativi seguenti, all'inizio della prima seduta. Sono tenuti equamente in considerazione i gruppi e le lingue ufficiali.

Art. 8 cpv. 1

¹ Il presidente e i vicepresidenti stanno in carica un anno. La rielezione degli uscenti per l'anno successivo è esclusa (art. 152 Cost.).

Art. 9 cpv. 1

¹ L'Ufficio è composto del presidente, del primo e secondo vicepresidente, degli scrutatori e dei presidenti di gruppo.

Art. 11 Mansioni dei vicepresidenti

¹ I vicepresidenti sostituiscono il presidente quando questi è impedito o vuole partecipare alla discussione (art. 63 cpv. 1).

^{1bis} Il primo vicepresidente assiste il presidente nella direzione delle deliberazioni del Consiglio nonché nella sua rappresentanza nei confronti del Consiglio federale e dell'esterno; il secondo vicepresidente assiste il presidente nella direzione dell'Ufficio, nel coordinamento con il Consiglio degli Stati e nel disbrigo, tra le sessioni, degli affari correnti.

¹ RS 171.11

² FF 1999 8519

³ RS 171.13

² Se sono impediti sia il presidente sia i vicepresidenti, presiede l'ultimo presidente o uno dei suoi predecessori.

II

La presente modifica entra in vigore simultaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999.

1692